COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2026
COM(2026) 513 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
Quinta relazione

{SWD(2026) 287 final}

Sommario

1. Introduzione 2

1.1. Contesto 2

2. Quadro giuridico e sua attuazione 3

2.1. Attuazione della direttiva 5

2.2. Parere del comitato consultivo 6

2.3. Autorità competenti 6

3. Osservazioni 7

3.1. Statistiche 8

4. Follow-up e miglioramento continuo 12

5. Conclusioni 12

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2006/117/Euratom([1]) del Consiglio (di seguito "la direttiva") istituisce un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, allo scopo di garantire un'adeguata protezione della popolazione. Essa garantisce che gli Stati membri siano informati di qualsiasi spedizione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito verso o attraverso il loro territorio, obbligandoli a dare il loro consenso a una spedizione o a indicare i motivi del rifiuto.

Tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva e, a partire dal 25 dicembre 2011, trasmettono alla Commissione una relazione sulla sua attuazione, con cadenza triennale, conformemente all'articolo 20. Le relazioni più recenti trasmesse dagli Stati membri riguardavano il periodo dal 2021 al 2023([2]).

Come previsto dall'articolo 20 della direttiva, la Commissione ha elaborato la presente relazione di sintesi([3]) per il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale europeo sulla base delle relazioni degli Stati membri e del parere del comitato consultivo([4]), che ha prestato particolare attenzione alla rispedizione delle spedizioni non autorizzate e dei rifiuti radioattivi non dichiarati([5]). Questa quinta relazione della Commissione riguarda le autorizzazioni delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e le questioni correlate dal 2021 al 2023, dando seguito alla quarta([6]) e alla terza relazione ([7]). L'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione illustra in modo più dettagliato i dati su cui si basano le conclusioni della relazione.

1.1. Contesto

Tutti gli Stati membri producono rifiuti radioattivi generati sia da impianti (quali centrali nucleari e reattori di ricerca), sia da attività, quali le applicazioni

([1]) Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

([2]) Tali relazioni si riferiscono al periodo dal 26 dicembre 2020 al 25 dicembre 2023 (autorizzazioni). Si tratta del quinto ciclo di rendicontazione per tutti gli Stati membri tranne la Croazia, che avendo aderito all'UE il 1º luglio 2013 è alla sua quarta relazione.

([3]) In base all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva, la Commissione predispone una relazione di sintesi secondo la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva stessa.

([4]) Il comitato consultivo è stato istituito nel 2007, come previsto dall'articolo 21 della direttiva.

([5]) Articolo 4 della direttiva.

([6]) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - Quarta relazione, COM(2023) 77 final del16.2.2023, e SWD(2023) 43 final.

([7]) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e sull'inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario e le prospettive per il futuro, COM(2024) 197 final del 22.5.2024.

radioisotopiche in medicina, nell'industria, in agricoltura e nel campo della ricerca e dell'istruzione.

Il funzionamento dei reattori nucleari genera inoltre combustibile esaurito, ossia combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore. Il combustibile esaurito può essere considerato una risorsa da sottoporre a ritrattamento o essere scartato come rifiuto radioattivo e destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi.

L'energia nucleare rappresentava il 22,8 % della produzione di energia elettrica dell'UE nel 2023 ([8]), l'ultimo anno del periodo di riferimento, con 101 reattori nucleari in funzione in 12 Stati membri ([9]). Nel 2023 la produzione lorda di energia elettrica delle centrali nucleari nell'UE è stata pari a 619,6 TWh, un aumento dell'1,7 % rispetto al 2022.

In attesa di essere (ri)trattati o smaltiti, il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi devono essere stoccati in condizioni di sicurezza. Ciò può comportare il trasporto (ossia lo spostamento) di tali materiali dai siti in cui sono stati generati o gestiti. Tali pratiche vengono applicate dalla maggior parte degli Stati membri, indipendentemente dall'entità dei rispettivi programmi nucleari. Le spedizioni avvengono principalmente su strada, su rotaia o via mare o, in casi limitati, per via aerea.

Anche le importazioni e le esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e il loro transito attraverso uno o più Stati membri sono pratiche comuni nell'UE.

2. QUADRO GIURIDICO E SUA ATTUAZIONE

La gestione sicura e responsabile dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, compreso la loro spedizione in condizioni di sicurezza all'interno e all'esterno degli Stati membri, costituisce un obbligo giuridico previsto sia dal diritto internazionale che dal diritto Euratom.

A livello internazionale il riferimento principale in questo settore è la convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (la convenzione comune)([10]). Tra gli altri aspetti previsti dalla convenzione comune figurano quelli relativi alla sicurezza dei movimenti transfrontalieri (importazione, esportazione e transito) di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi. Ciascuna parte contraente coinvolta in un movimento transfrontaliero deve pertanto adottare misure per garantire il rispetto della convenzione comune e di altri strumenti internazionali

([8]) Leggero aumento della produzione di energia nucleare nel 2023 – Notizie – Eurostat.

([9]) Belgio, Bulgaria, Cechia, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia, Slovenia, (Croazia), Spagna, Svezia e Ungheria.

([10]) La convenzione comune è entrata in vigore il 18 giugno 2001. Si applica al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi derivanti da reattori nucleari e applicazioni civili, nonché al combustibile esaurito e ai rifiuti radioattivi derivanti da programmi militari o di difesa, qualora tali materiali siano trasferiti permanentemente a programmi civili e gestiti di conseguenza nell'ambito di tali programmi, oppure qualora una parte contraente li dichiari come combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai fini della convenzione. Si applica anche agli scarichi pianificati e controllati nell'ambiente di materie radioattive allo stato liquido o gassoso provenienti dagli impianti nucleari regolamentati.

vincolanti ([11]). Oltre alla Comunità Euratom, tutti i suoi 27 Stati membri sono parti contraenti della convenzione comune([12]), il che dimostra il loro impegno a garantire un elevato livello di sicurezza, dalla produzione allo smaltimento, del combustibile esaurito e dei residui radioattivi.

A livello dell'UE, un quadro giuridico completo garantisce che i lavoratori e la popolazione siano protetti dai rischi per la loro salute derivanti dalle radiazioni ionizzanti provenienti dal combustibile esaurito e dai rifiuti radioattivi, anche durante le spedizioni. Il quadro è attualmente costituito dalla direttiva in aggiunta alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio ("direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza")([13]) e alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio ("direttiva sui rifiuti radioattivi")([14]), che incidono entrambe sull'ambito di applicazione della direttiva.

La direttiva fa parte delle norme Euratom in materia di sicurezza nucleare e radioattiva, concentrandosi in particolare sulle autorizzazioni e su altri aspetti procedurali delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti da impianti e attività civili. Il suo obiettivo generale è rafforzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi per garantire la protezione contro il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La direttiva si applica nei casi in cui:

- il paese di origine o di destinazione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, o qualsiasi paese di transito, è uno Stato membro della Comunità; e
- le quantità e la concentrazione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi della spedizione (denominati "materiali spediti" nella direttiva) superano i livelli stabiliti dalle norme fondamentali di sicurezza.

Se una spedizione non può essere portata a termine o se le condizioni di spedizione non sono conformi a quanto disposto dalla direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di origine devono provvedere affinché il materiale interessato([15]) sia ripreso dal suo detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro. Le stesse autorità competenti provvedono a che la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie. Quando la

([11]) Articolo 27 della convenzione comune.

([12]) Attualmente vi sono 93 parti contraenti della convenzione comune (dal 5 marzo 2026) (https://www.iaea.org/sites/default/files/22/06/jointconv_status.pdf).

([13]) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1.

([14]) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

([15]) "Detentore", qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente al diritto nazionale applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione a un destinatario (articolo 5, paragrafo 9, della direttiva).

spedizione non può essere portata a termine o non è stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore([16]).

Qualsiasi rifiuto dell'autorizzazione alla spedizione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi deve essere giustificato sulla base dei criteri definiti nella direttiva. Inoltre, un rifiuto non deve essere formulato in modo arbitrario e deve essere fondato sul diritto nazionale, comunitario o internazionale pertinente. La decisione di uno Stato membro di autorizzare o rifiutare una spedizione deve essere conforme alle disposizioni della convenzione comune e della direttiva ([17]) che vietano l'esportazione di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito verso una destinazione situata a sud del 60° parallelo sud, verso un paese dell'Africa, dei Caraibi o del Pacifico o verso un paese terzo che non disponga delle risorse necessarie per gestire in modo sicuro i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito.

Oltre a riferire alla Commissione ogni tre anni, gli Stati membri sono tenuti a informare annualmente la Commissione e il comitato consultivo in merito a qualsiasi spedizione non autorizzata verso paesi terzi([18]). Essi devono inoltre fornire alla Commissione i dati di contatto della loro autorità competente o delle loro autorità competenti, nonché tutte le informazioni necessarie per comunicare rapidamente con loro([19]) .

2.1. Attuazione della direttiva

La direttiva sulle spedizioni prevede l'uso di un documento uniforme([20]) per tutte le spedizioni rientranti nel suo campo di applicazione; ciò comprende le importazioni, le esportazioni e i transiti tra Stati membri e le spedizioni da e verso paesi terzi. Un documento uniforme è stato redatto con decisione della Commissione([21]) e successivamente modificato([22]). Il documento uniforme include moduli per le finalità seguenti:

- domanda di autorizzazione a spedire combustibile esaurito o rifiuti radioattivi (sezione B-1 o A-1);
- avviso di ricevimento della domanda – la richiesta di informazioni mancanti sul combustibile esaurito e sui rifiuti radioattivi (sezione B-2 o A-2);
- autorizzazione o rifiuto della spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi da parte delle autorità competenti interessate (sezione B-3 o A-3);
- autorizzazione della spedizione o delle spedizioni di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi (sezione B-4a o A-4a);

([16]) Articolo 12 della direttiva.
([17]) Articolo 16 della direttiva.
([18]) Articolo 16, paragrafo 1, lettera c) della direttiva.
([19]) Articolo 18 della direttiva.
([20]) In base all'articolo 17 della direttiva.
([21]) Decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (notificata con il numero C(2008) 793) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 32).
([22]) Rettifica della decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 149).

- rifiuto della spedizione o delle spedizioni di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi (sezione B-4b o A-4b);
- descrizione della spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi ed elenco dei colli (sezione B-5 o A-5);
- avviso di ricevimento del combustibile esaurito e/o dei rifiuti radioattivi (sezione B-6 o A-6).

Quando tali materiali sono destinati a essere spediti nei paesi terzi per esservi smaltiti, gli Stati membri sono anche tenuti ad applicare, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sui rifiuti radioattivi, i criteri di spedizione stabiliti dalla Commissione in una raccomandazione([23]) in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva. Uno Stato membro ha rifiutato l'autorizzazione sulla base di tale requisito nel periodo di riferimento (cfr. sezione 3).

Non sono stati segnalati problemi di rilievo nell'utilizzo del documento uniforme. Tuttavia, uno Stato membro ha suggerito che il documento includa il numero o i numeri di spedizione delle spedizioni precedenti per consentire di incrociare eventuali spedizioni di ritorno con autorizzazioni/consensi precedenti. Ciò faciliterebbe il monitoraggio generale.

La Commissione ha osservato che vi è margine per migliorare e armonizzare ulteriormente le modalità di gestione dei documenti uniformi, una questione sollevata anche da uno Stato membro. Un modo per migliorare lo scambio di informazioni in generale, e di documenti uniformi in particolare, potrebbe essere quello di sviluppare uno strumento elettronico specificamente destinato a tale scopo.

2.2. Parere del comitato consultivo

Il comitato consultivo ha discusso il progetto di relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione nella 13a riunione tenutasi a Lussemburgo il 29 settembre 2025. La riunione si è conclusa con un parere positivo.

2.3. Autorità competenti

A luglio 2025 tutti gli Stati membri avevano fornito informazioni aggiornate sulle rispettive autorità competenti ai sensi dell'articolo 18, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 13, della direttiva([24]). L'elenco delle autorità competenti è allegato al documento di lavoro dei servizi della Commissione.

([23]) Raccomandazione 2008/956/Euratom della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi (notificata con il numero C(2008) 7570).

([24]) L'articolo 5, paragrafo 13, della direttiva definisce "autorità competenti" "qualsiasi autorità che, in base alle disposizioni legislative o regolamentari del paese di origine, di transito o di destinazione, abbia il potere di attuare il sistema di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito". L'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva impone agli Stati membri di trasmettere periodicamente alla Commissione eventuali modifiche del nome e dell'indirizzo dell'autorità o delle autorità competenti.

3. OSSERVAZIONI

La Commissione ha osservato che nell'attuale ciclo di rendicontazione gli Stati membri non hanno comunicato casi di mancata esecuzione della spedizione transfrontaliera di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito.

Essa ha concluso, sulla base del fatto che non erano stati segnalati problemi che potessero rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 "*Rispedizioni connesse a spedizioni non autorizzate di rifiuti radioattivi non dichiarati*", dell'articolo 12 "*Mancata esecuzione della spedizione*" o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) "*Divieto di esportazione*", che durante il periodo di riferimento non erano state effettuate spedizioni non autorizzate nell'UE.

Sono stati registrati due casi in cui il consenso è stato negato.

- Uno Stato membro ha riferito di aver respinto una domanda di autorizzazione per lo smaltimento di rifiuti radioattivi (suolo contaminato) nel Regno Unito. La domanda è stata respinta a seguito di un rifiuto da parte delle autorità del Regno Unito.

- Uno Stato membro ha riferito di aver respinto una domanda su richiesta del destinatario, il quale aveva ricevuto materiali con livelli di radioattività superiori a quelli dichiarati dal detentore in una precedente occasione e desiderava indagare sulla causa di tale discrepanza prima di importare più rifiuti radioattivi dallo stesso detentore.

I seguenti 10 Stati membri non hanno comunicato alcuna autorizzazione per la spedizione di rifiuti radioattivi sul loro territorio nel periodo di riferimento: Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia e Portogallo. Tre di essi — Croazia, Cipro e Malta — non hanno comunicato alcuna autorizzazione di spedizione dal 2009, ossia dall'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente relazione fornisce informazioni più dettagliate sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito nell'UE durante l'attuale periodo di riferimento.

3.1. Statistiche

Questa sezione offre una panoramica statistica delle autorizzazioni e delle spedizioni.

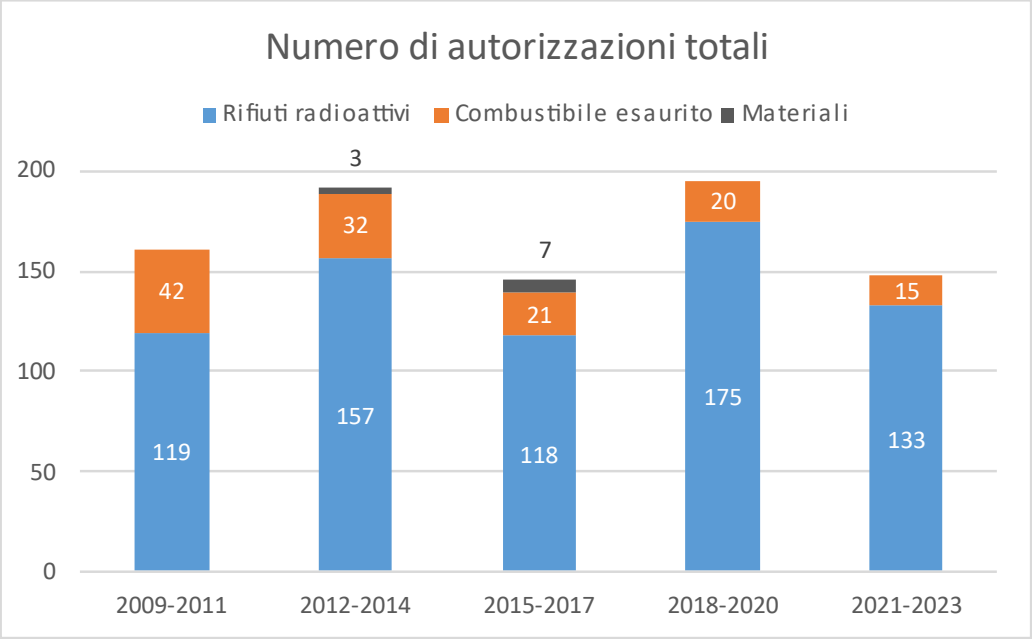


Figura 1. Numero totale di autorizzazioni rilasciate

Le 148 autorizzazioni comunicate complessivamente da 17 Stati membri nel periodo 2021-2023 corrispondono a 1 220 spedizioni effettive (numero totale di spedizioni). Un'autorizzazione riguarda solitamente più spedizioni e può rimanere valida anche dopo il periodo di riferimento.

Il numero di autorizzazioni comunicate è stato inferiore rispetto al periodo precedente e uno dei più bassi dall'inizio della comunicazione ai sensi della direttiva nel 2009 (figura 1). Anche il numero di spedizioni è diminuito rispetto al precedente ciclo di comunicazione (figura 2). Il recesso del Regno Unito dall'UE spiega in parte questa tendenza.

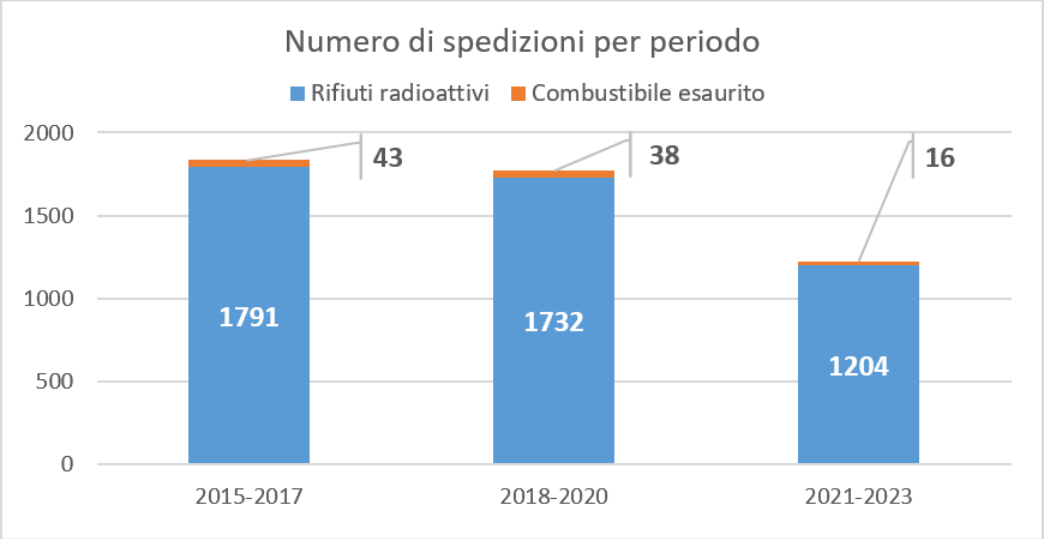


Figura 2. Numero di spedizioni autorizzate

Le spedizioni autorizzate possono essere suddivise in rifiuti radioattivi, che rappresentano il 99 % del totale (1 204 spedizioni), e combustibile esaurito, che rappresenta l'1 % del totale (16 spedizioni).

Nei precedenti periodi di riferimento, la maggior parte delle autorizzazioni e delle spedizioni riguardava movimenti intracomunitari. Nel periodo compreso tra il 2021 e il 2023 tale situazione è cambiata, principalmente a causa dell'uscita del Regno Unito dall'UE, il che significa che numerose spedizioni intracomunitarie sono diventate importazioni/esportazioni. Complessivamente il 40 % delle spedizioni era intracomunitario (categoria MM), mentre il 10 % riguardava le esportazioni (categoria ME) e il 50 % le importazioni (categoria IM).

Dalle statistiche emerge che per l'80 % di tutte le spedizioni intracomunitarie i rifiuti radioattivi provenivano dall'industria nucleare, mentre per il 20 % da attività non nucleari (ad esempio, medicina, ricerca).

Le principali finalità delle spedizioni erano il trattamento dei rifiuti radioattivi (come il trattamento per la riduzione del volume o il condizionamento) in impianti speciali e la restituzione dei rifiuti radioattivi trattati o del combustibile esaurito al paese di origine. Belgio, Svezia e Germania sono stati i paesi che hanno rilasciato il maggior numero di autorizzazioni, sia come paesi di origine che come paesi di destinazione.

I movimenti di combustibile esaurito o di frammenti di combustibile erano destinati principalmente al ritrattamento, alla ricerca scientifica o all'esame post-irradiazione.

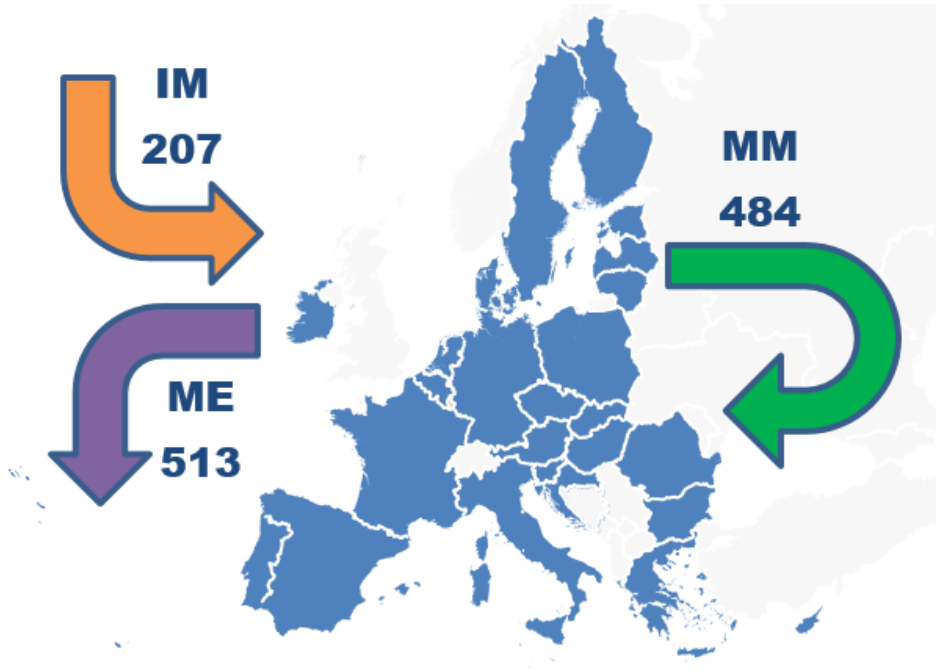


Figura 3. Spedizioni di spedizioni autorizzate di rifiuti radioattivi, intracomunitarie (MM), esportazioni (ME), importazioni (IM)

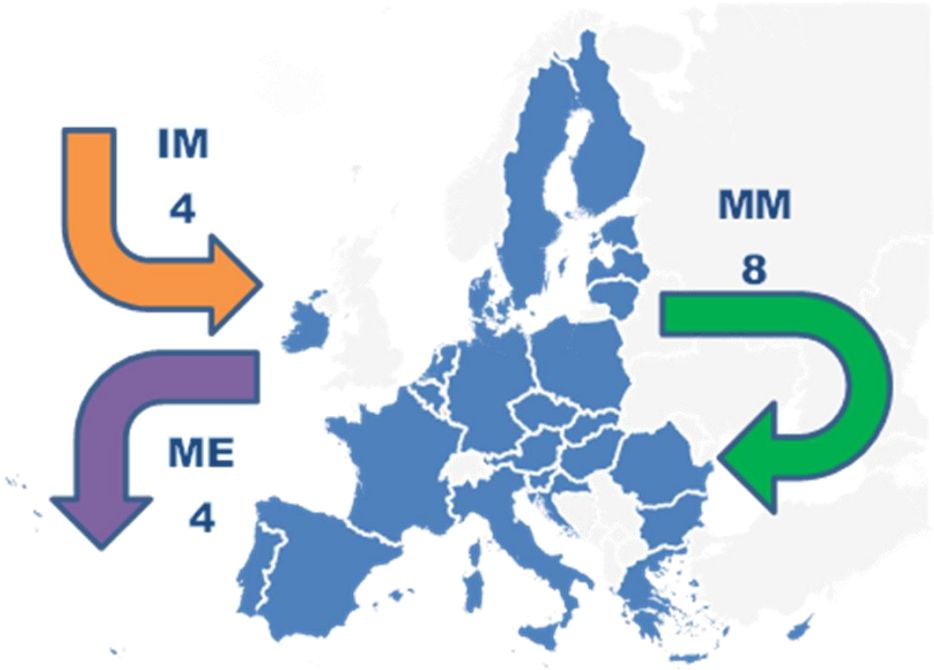


Figura 4. Numero di spedizioni autorizzate di combustibile aurito, intracomunitarie (MM), esportazioni (ME), importazioni (IM)

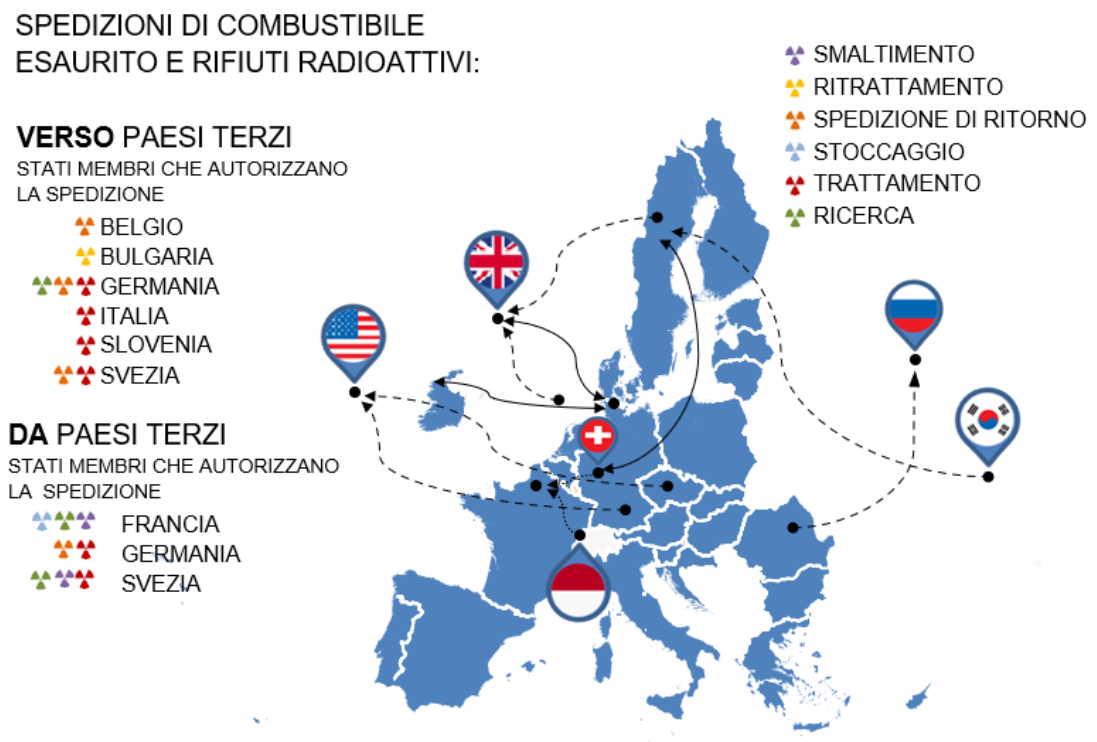


Figura 5. Spedizioni 2021-2023 al di fuori della Comunità

Tre Stati membri hanno rilasciato otto autorizzazioni per importare fino a 607 spedizioni di rifiuti radioattivi da paesi terzi dal 2021 al 2023. Tali importazioni erano destinate al trattamento, alle restituzioni post-trattamento e allo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dall'industria dell'energia non nucleare. Due Stati membri hanno rilasciato quattro autorizzazioni per l'importazione di combustibile esaurito, principalmente per l'esame post-irradiazione.

Cinque Stati membri hanno rilasciato un totale di 15 autorizzazioni per l'esportazione di 113 spedizioni di rifiuti radioattivi dalla Comunità verso paesi terzi. Tali esportazioni riguardavano la ricerca, il trattamento e la restituzione dopo il trattamento/il ritrattamento; nessuno di essi era destinato allo smaltimento definitivo in un paese terzo. Due Stati membri hanno rilasciato un totale di tre autorizzazioni per quattro spedizioni per esportare combustibile esaurito verso un paese terzo. Tali esportazioni erano destinate al ritrattamento, alla restituzione al proprietario dopo il ricondizionamento e all'esame post-irradiazione.

Nel periodo di riferimento 2021-2023 non sono stati autorizzati transiti provenienti dall'esterno della Comunità con un paese terzo come destinazione finale.

4. FOLLOW-UP E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Le precedenti relazioni della Commissione sull'attuazione della direttiva hanno evidenziato la necessità di una maggiore coerenza tra il documento uniforme e il modello di relazione. Sulla base di una proposta di uno Stato membro, la Commissione ha proposto una revisione del modello di comunicazione in linea con l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 21 della direttiva, in modo da includere le informazioni sui numeri di registrazione delle autorizzazioni (ARN) e i riferimenti alle spedizioni iniziali. Il documento uniforme è stato quindi aggiornato in linea con il modello di relazione. Di conseguenza, gli Stati membri potranno collegare le spedizioni di ritorno a spedizioni precedenti. Inoltre, come suggerito da due Stati membri, la Commissione ha redatto una versione digitale modificabile del documento uniforme.

Tali modifiche hanno migliorato i riferimenti incrociati delle spedizioni interconnesse e reso più agevole la comunicazione.

Durante il ciclo di rendicontazione è stata individuata la necessità di una migliore comunicazione e di un modo più armonizzato di gestire i documenti uniformi. La mancanza di una procedura formale per lo scambio di informazioni potrebbe mettere a rischio l'adeguato monitoraggio del processo di autorizzazione e comportare incoerenze nella rendicontazione. Ad esempio, vi sono stati casi in cui i paesi di transito hanno dato il loro consenso a un'autorizzazione non ancora concessa o non più valida perché non erano stati informati della data di rilascio o annullamento, il che ha portato a comunicazioni incoerenti. Come soluzione, è stato proposto di sviluppare uno strumento elettronico per lo scambio di documenti uniformi tra gli Stati membri.

La Commissione riconosce la necessità di migliorare la comunicazione tra gli Stati membri e di tenere i paesi di transito meglio informati sulle procedure di transito.

5. CONCLUSIONI

La direttiva è stata attuata correttamente. L'uso del documento uniforme ha garantito che tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito nella Comunità avvenissero previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati, compresi i paesi di transito. Durante il periodo di riferimento di tre anni, la Commissione ha ricevuto regolarmente da tutti gli Stati membri informazioni sulle spedizioni autorizzate. . Ciò ha garantito la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito in tutta la Comunità. L'uso del modello di comunicazione, pur non essendo obbligatorio, ha contribuito a razionalizzare la raccolta dei dati e a ridurre al minimo il rischio di interpretazioni errate. Si raccomanda pertanto vivamente di continuare a utilizzarlo.

Nel complesso, la Commissione conclude che l'attuale quadro giuridico Euratom costituito dalla direttiva, dalle norme fondamentali di sicurezza e dalla direttiva sui rifiuti radioattivi, ha garantito i massimi livelli di sicurezza possibili per le spedizioni transfrontaliere di materiali radioattivi nella Comunità, riducendo al minimo i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La Commissione osserva tuttavia che le possibili differenze tra gli Stati membri nella definizione dei rifiuti radioattivi possono comportare problemi nel processo di informazione e di consenso.

Nella sua precedente relazione sull'attuazione della direttiva sui rifiuti radioattivi ([25]), la Commissione ha manifestato l'intenzione di effettuare una valutazione di tale direttiva. Dopo 18 anni di attuazione, la Commissione intende inoltre valutare la direttiva in combinato disposto con la direttiva sui rifiuti radioattivi, così da semplificare e razionalizzare le misure di semplificazione previste dai due atti.

([25]) Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio e su un inventario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito presenti sul territorio comunitario e le prospettive per il futuro [COM(2024) 197 final del 22.5.2024]